

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

17 novembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA CITTA` DI TORINO IN QUALITA` DI CENTRALE DI COMMITTENZA E GLI ENTI ADERENTI - RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005), esecutiva dal 27 ottobre 2014, è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza e gli enti che intendessero avvalersene. Tale documento conteneva le linee guida relative alle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione di appalti facendo ricorso alla Centrale di Committenza stessa.

L'attività della centrale di Committenza è stata oggetto di rinnovo mediante deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05310/005), stante il permanere, in vigore del D.Lgs. 50/2016, della facoltà per i Comuni di istituire Centrali di Committenza deputate all'acquisto in forma aggregata per gli enti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, facoltà considerata con evidente favore dal legislatore comunitario ("considerando" n. 69 della direttiva n. 2014/24/UE).

Numerosi sono gli Enti che hanno aderito, nel tempo, alla Convenzione, attualmente i partecipanti risultano essere: A.F.C. Torino S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, SORIS S.p.A., FCT Srl, SMAT S.p.A., Conservatorio Giuseppe Verdi, Museo Nazionale del Risorgimento, Museo Nazionale della Montagna, Università degli Studi di Torino, 5T Srl.

La Centrale di Committenza comporta, come noto, numerosi vantaggi per gli enti coinvolti, fra i quali si annoverano l'aumento dei volumi di acquisto, la riduzione proporzionale delle spese e dei rischi connessi (anche quelli derivanti dalle infiltrazioni mafiose e dalla attività della criminalità organizzata come già indicato dal Piano straordinario contro le mafie - parere Anac 2011), e infine la maggiore conoscenza della materia e specializzazione dell'ente aggiudicatore che svolge le funzioni di centrale di committenza.

Da un punto di vista gestionale, l'attività svolta in forma aggregata ha conseguito buoni risultati in termini di riduzione dei costi di aggiudicazione delle procedure di gara.

In particolare nel corso del triennio sono state attivati, per gli enti aderenti, 10 lotti in diverse procedure di gara indette dalla Città. Se si tiene conto delle sole gare già perfezionate, con un importo a base di gara complessivo di Euro 4.150.825,67 ed un importo complessivo di aggiudicazione di Euro 4.017.574,20 si è conseguito un risparmio, calcolato solo per gli enti aggregati, di Euro 133.251,47. Quest'ultimo dato potrebbe apparire non significativo, ma se si tiene conto che le procedure sono state indette dagli enti partecipanti con la clausola in base alla quale l'aggiudicazione avvenisse al massimo importo, con conseguente utilizzo degli sconti presentati in sede di gara per un maggior acquisto di forniture/servizi, allora si può concludere che il vantaggio economico si può ricercare nello sconto medio ottenuto, convertito in fase di esecuzione in maggiori acquisti.

I risultati raggiunti, unitamente al rapporto collaborativo costruito nel tempo con gli enti aggregati e con i Servizi deputati agli acquisti – si segnalano ad esempio gli incontri con gli enti aggregati per verificare congiuntamente i fabbisogni e corsi di formazione somministrati dall'Area Appalti ed Economato a favore anche dei dipendenti di tali Enti – portano a ritenere utile il rinnovo delle Convenzioni anche per il prossimo triennio, ma anche a valutare la necessità, in esito all'esperienza maturata, di apportare alcune modifiche allo schema di convenzione fin qui utilizzato, in modo da rendere il testo più integrato nella realtà della contrattualistica pubblica e più fruibile per enti associati e associandi.

In prossimità della scadenza delle convenzioni è stato richiesto perciò agli enti aderenti di confermare l'interesse ad operare in Centrale di Committenza; hanno risposto favorevolmente i seguenti Enti: Soris Società Riscossioni S.p.A., AFC Torino S.p.A., Unioncamere Piemonte, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, 5T Srl, Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" e il Museo Nazionale della Montagna CAI - Torino.

La Città di Torino intende pertanto, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs 50/2016 e dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017, sul solco dell'attività in precedenza descritta, riproporre la propria attività a favore di Enti terzi in qualità Centrale di Committenza, attività oggi definita dal D.Lgs 50/2016 – art. 3 comma 1 lettera i) come quella nella quale un'amministrazione aggiudicatrice fornisce "attività di centralizzazione delle committenze e se del caso attività di committenza ausiliarie". Tale attività si delinea sia quale attività di centralizzazione delle committenze su base permanente mediante aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti (articolo 3 comma 1 lettera l punto 2 del D.Lgs 50/2016), sia quale attività di committenza ausiliaria (art. 3 comma 1 lettera m del D.Lgs 50/2016), mediante consulenze nello svolgimento o progettazione delle procedure d'appalto, gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata e formazione a favore degli enti aggregati nelle materie della contrattualistica pubblica.

Il nuovo testo di convenzione ricalca fondamentalmente la precedente versione, mantenendo la possibilità di richiedere alla Città anche l'espletamento di procedure nell'esclusivo interesse dell'Ente aderente, l'assistenza agli Enti aderenti nelle procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e di effettuare formazione a favore degli enti aderenti sulle materie contrattuali. Anche il perimetro soggettivo della convenzione rimane inalterato, ritenendo possa estendersi alle società partecipate dalla Città, fondazioni e istituzioni cittadine e, più in generale, agli enti tenuti all'osservanza del Codice degli appalti e legati alla Città da particolari rapporti di collaborazione, ad esclusione degli enti locali. Sempre nell'ambito delle attività ausiliarie di committenza è infine prevista la possibilità di effettuare formazione a favore degli enti aderenti sulle materie contrattuali.

Nella nuova edizione della convenzione si ritiene di far rientrare fra le attività a favore degli enti anche la gestione delle verifiche sul possesso dei requisiti di aggiudicazione per

procedure svolte direttamente dall'ente aderente ma privo dei mezzi tecnici per svolgere celermente tali verifiche – collegamento AVCPASS, collegamenti telematici con gli enti certificatori -, restando però in capo al soggetto aggregato le valutazioni discrezionali da effettuare sui risultati delle verifiche.

Anche in questa edizione è richiesto un corrispettivo in misura forfetaria del 2% (oltre IVA) a favore della Città per l'attività svolta, da calcolarsi sull'importo a base di gara di ciascuna procedura, per il quale verrà emessa regolare fattura a fronte dei servizi prestati. Nel caso in cui, il soggetto aderente revochi l'aggiudicazione della procedura in corso di esecuzione sarà comunque dovuto alla Centrale di Committenza il compenso per l'attività svolta calcolato con le modalità sopra esposte. Non è invece previsto un compenso specifico per le attività di formazione nelle discipline contrattualistiche, il cui costo è compreso nel corrispettivo dovuto a seguito delle procedure aggiudicate.

La modifica principale alle modalità di convenzionamento con gli enti riguarda invece la necessità di prevedere una disciplina degli incentivi tecnici ai dipendenti, come normata dall'articolo 113 del D.Lgs 50/2016.

La norma, estesa a tutte le amministrazioni aggiudicatrici (articolo 113 comma 2) e perciò anche agli enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni e unioni costituite da tali enti, prevede che le stesse destinino un fondo non superiore al 2% dell'importo a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di gara. Fra i requisiti richiesti dalla norma vi è, in particolare, per le gare di forniture e servizi la necessità che sia stato nominato un Direttore dell'esecuzione. Il medesimo articolo al comma 5 prevede che “per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto dell'incentivo previsto al comma 1.”

La quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è stata normata dalla Città mediante un Regolamento (n. 382) approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, che fra l'altro prevede all'articolo 12 comma 2 che la disciplina, su modalità di calcolo e devoluzione ai dipendenti dell'incentivo trovi applicazione, per quanto compatibile, anche alle gare commissionate ed appaltate dalla Città.

Al fine di non gravare in modo eccessivo sugli enti aderenti, che potrebbero ritenere non economico lo svolgimento di procedure di gara mediante la Centrale di Committenza, si ritiene, ai sensi del comma 5 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, che l'incentivo per le funzioni tecniche sia calcolato quale 25% di quello calcolato dall'ente aggregato, sulla base del proprio regolamento interno, per i propri dipendenti e sia scorporato dal 2% dovuto alla Città quale compenso dell'attività di Centrale di Committenza.

Nel caso in cui l'ente aggregato non abbia ancora approvato alcun regolamento, la quota dell'incentivo sarà calcolata applicando il Regolamento cittadino vigente (n. 382) per l'attività di gestione della gara che sarà detratta dalla suddetta quota del 2%.

Tale somma sarà poi ripartita a favore del personale della Città che ha svolto le suddette attività, utilizzando le modalità di calcolo previste nel succitato Regolamento n. 382.

Per l'espletamento dell'attività di Centrale di Committenza di tipo "permanente" le competenze della Città e degli enti, come in passato, sono puntualmente disciplinate dalla Convenzione allegata. In particolare i soggetti aderenti manterranno indenne la Città da ogni pretesa, onere, diritto che dovessero derivare, successivamente all'aggiudicazione definitiva della procedura, in relazione alle prestazioni acquisite in qualità di centrale di committenza e in relazione agli incentivi tecnici da devolvere a favore dei propri dipendenti.

Competente all'approvazione del rinnovo della Centrale di Committenza è la Giunta Comunale, trattandosi di rinnovo dell'attività della Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza rivolta ad enti diversi dagli enti locali previsti all'articolo 42 comma 2 lettera c). Lo schema di convenzione allegato al presente atto disciplina compiutamente i rapporti tra la Città e gli enti aderenti, in linea con quanto sopra esposto. La durata delle singole convenzioni ha decorrenza triennale a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere i), l), m) del D.Lgs 50/2016 e per le motivazioni e modalità espresse in narrativa il rinnovo dell'attività della Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza su base permanente ed ausiliaria a favore dei seguenti enti che ne hanno fatto richiesta: Soris Società Riscossioni S.p.A. (all. 1), AFC Torino S.p.A. (all. 2), Unioncamere Piemonte (all. 3), Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Torino (all. 4), Museo Nazionale della Montagna (all. 5), 5T Srl (all. 6), Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” (all. 7);

- 2) di approvare lo schema di convenzione (all. 8) contenente la disciplina dei rapporti tra la Città e gli enti aderenti e le modalità operative per l'espletamento delle attività della Centrale di Committenza;
- 3) di dare atto dell'adesione già intervenuta degli enti sopra indicati, di demandare all'Area Appalti ed Economato la formalizzazione delle adesioni successive all'approvazione del presente provvedimento da parte di enti che ne facciano domanda, rispondenti alle caratteristiche enunciate in premessa e la sottoscrizione della relativa convenzione;
- 4) di demandare ai Servizi competenti, compatibilmente con le funzioni di acquisto stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, l'espletamento delle attività necessarie all'attuazione delle convenzioni stesse;
- 5) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Lavoro, al Commercio
e Attività Produttive, Economato
Contratti e Appalti, Avvocatura
Alberto Sacco
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Flavio Roux
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

La Dirigente Dell'Area
Carmela Brullino
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 68 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 novembre 2020 al 7 dicembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 dicembre 2020.